

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 13/05/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

D'AURIA GIUSEPPE, Presidente AQUINO VINCENZO, Relatore POLI MARIATERESA, Giudice

in data 13/05/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA


- sul ricorso n. 949/2023 depositato il 11/10/2023



Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina

elettivamente domiciliato presso dp.latina@pce.agenziaentrate.it

Ag.entrate - Riscossione - Latina



Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0572023900850136600 IRAP 2004

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

FATTO

Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 18 e ss. D.Lgs. 546/92 e notificato in data 25.09.2023, il sig. ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 05720239008501366000, notificata in data 06.07.2023, ed emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ai sensi dell'art. 50 D.P.R. 602/73, a causa del mancato pagamento di plurime cartelle nonché gli avvisi di accertamento n. TKF011202707/2017, n. TKFIPRN002682019, n. TKFIPRN002732019, n. TKFIPPN004162019, n. TKFIPPN002232020, n. TKFIPPD004482020 e n. TKFIPRN001182022.

Il ricorrente ha eccepito: 1) l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento opposta, in quanto effettuata a mezzo PEC da un indirizzo non presente nei pubblici registri; 2) la nullità dell'intimazione di pagamento opposta per l'omessa sottoscrizione in formato .p7m; 3) la carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento impugnata, con particolare riferimento all'indicazione delle modalità di calcolo degli interessi applicati e l'omessa indicazione dell'autorità, delle modalità e dei termini per proporre ricorso; 4) l'omessa notifica delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento opposta; 5) la nullità dell'impugnata intimazione di pagamento, in quanto il contribuente avrebbe proposto istanza di definizione agevolata (rottamazione quater); 6) l'estinzione per prescrizione delle pretese impositive azionate; 7) l'avvenuta autonoma impugnazione delle cartelle di pagamento n. 05720070038966852000, n. 05720080037601553000, n. 05720090044723316000 e n. 05720110028403802000, il cui giudizio di appello sarebbe allo stato pendente; 8) l'avvenuto annullamento degli avvisi di accertamento n. TKF011200965/2016 e n. TKF01100352/2017, con sentenza del Tribunale di Latina nº 1298/2020 depositata il 07.07.2020; 9) l'avvenuto annullamento della cartella di pagamento n. 05720110028403802000, con sentenza del Tribunale di Latina nº 1298/2020 depositata il 07.07.2020 Con memoria illustrativa, inoltre il ricorrente ha evidenziato che la costituzione in giudizio, sia della concessionaria che dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina è avvenuta oltre i termini stabiliti dal D.lgs 546/92, nella specie gli articoli 23 (costituzione in giudizio della parte resistente), 32 (deposito di documenti e memorie).

2. Si sono costituiti in giudizio l'AGENZIA DELLE ENTRATE e l'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE contestando i motivi del ricorso e chiedendone il rigetto.

In particolare, l'ADER ha concluso: "Piaccia all'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado adita, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa: - In via preliminare ed assorbente, dichiarare il proprio parziale difetto di giurisdizione per tutti i motivi sopra esposti; - Nel merito, previo rigetto della spiegata domanda cautelare, dichiarare la cessata materia del contendere ovvero, in subordine, ordinare a parte ricorrente o, in subordine, tenuto contro della tempestività della presente costituzione in giudizio, autorizzare parte resistente, alla chiamata in causa dell'Ente Impositore AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR PROV. LE DI LATINA-UFF CONTROLLI, e respingere l'opposizione, in quanto inammissibile ed infondata, per tutti i motivi sopra esposti, con vittoria delle spese di lite.

L'ADE, a seguito di intervento volontario, ha invece eccepito, documentandolo, che l'intimazione n. TKFIPRN002732019, è stata validamente notifica in data 26/06/2019, come da documentazione allegata (racc. AG n. 78729459182-2 e avviso di ricevimento n. 628712083150); l'intimazione n. TKFIPPN002232020, è stata validamente notifica a mezzo PEC il 24/02/2021, all'indirizzo di posta elettronica certificata

dell'interessato; l'intimazione n. TKFIPRN001182022, è stata validamente notifica a mezzo PEC il 03/06/2022, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'interessato. Anche degli avvsi di accertamento n. TKF011200965/2016 (int. TKFIPRN002732019) e n. TKF01100352 (int. TKFIPRN002232020) ha documentato la notiifca e si è associata, per il resto, alle difese svolte dall'Agente della Riscossione.

3. Il presente ricorso è venuto in decisione all'udienza del 13/5/2024

MOTIVI DELLA DECISIONE

DIRITTO

- 1. Il Collegio, in ordine alla eccezione preliminare sollevata dalla parte ricorrente evidenzia che il ricorso introduttivo risulta notificato il 25/9/2023. L'ADER si è costituita in giudizio, depositando le controdeduzioni e la relativa documentazione, in data 11/12/2023. La costituzione in giudizio è dunque tardiva in quanto avvenuta in violazione del disposto dell'art 23 del D.lgs 546/1992 (gg 60). Nel giudizio tributario, infatti, parte resistente deve costituirsi in giudizio entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica del ricorso. La sua inerzia comporta la perdita della facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi e di depositare documenti. Infatti, la produzione dei documenti nel processo tributario di primo grado trova la sua disciplina, all'interno del D.Lgs. n. 546 del 1992, negli ultimi due commi dell'art. 22, per quanto concerne la costituzione in giudizio del ricorrente; nell'art. 23, comma 2, in tema di costituzione della parte resistente con le controdeduzioni; nell'art. 24, in materia di produzione di documenti e motivi aggiunti, ove è previsto, peraltro, al comma 1 che "I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti."; e nell'art. 32, che consente alle parti di depositare, sempre con l'osservanza delle formalità di cui al comma 1 dell'art. 24, documenti fino a venti giorni liberi prima dell'udienza di trattazione. Dall'insieme delle citate disposizioni emerge, univocamente, che l'attività istruttoria, e nella specie quella di produzione di prove precostituite, è riservata esclusivamente alle "parti", che si siano costituite nel giudizio, con le modalità e nei termini dettati dalle relative norme di rito. (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 14/02/2023, n. 4642)
- 2. La valutazione negativa si estende anche all'ADE, il cui intervento volontario in data 23/1/2024 è parimenti da considerarsi tardivo. Infatti, il soggetto che si costituisce ad adiuvandum subisce le stesse limitazioni della parte processuale in cui favore interviene.
- 3. Tanto posto, non potendo essere considerate e valutate le memorie difensive e la documentazione prodotte sia dall'ADER che dall'ADE, deve trovare accoglimento il ricorso nel merito, non risultando contraddette le argomentazioni del ricorrente ivi riferite. Le spese seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo a carico dell'AdER, mentre possono essere compensate nei confronti dell'ADE che ha svolto intervento ad adiuvandum.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA, come sopra composta

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
- condanna l'AdER al pagamento delle spese processuali a favore della parte ricorrente liquidate

complessivamente nella misura di € 8.500,00 oltre oneri di legge; compensa le spese nei confronti dell'ADE.

Il Relatore Il Presidente

Vincenzo Aquino Giuseppe D'Auria